
Ricorso avverso la graduatoria provvisoria relativa al bando generale 2022 finalizzata all'assegnazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili nel comune di Quarrata – Modulo 1 opposizione contro l'esclusione

Alla Commissione Comunale Alloggi
Comune di Quarrata - Servizi Sociali
Via Vittorio Veneto,2 - 51039 Quarrata (PT)

Il/la sottoscritto/a cognome _____ nome _____

Sesso maschio femmina Data di nascita _____ Comune di nascita _____

Codice fiscale _____

Residenza (via/piazza/viale) _____ n° _____

Comune _____ Provincia _____

Telefono _____ in qualità di richiedente la pratica nr/prot./Ticket _____ del _____

presa visione della graduatoria provvisoria relativa al bando generale 2022 finalizzata all'assegnazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), approvata con Determinazione del Responsabile Servizi Sociali n. 172 del 27/02/2023 e pubblicata in data 01/03/2023.

presenta ricorso

avverso l'esclusione dalla graduatoria provvisoria relativa al bando generale 2022 finalizzata all'assegnazione di alloggi di Erp

Dichiara

- di essere consapevole che in sede di ricorso potranno essere valutati esclusivamente i titoli posseduti alla data di pubblicazione del bando (12/09/2022) e dichiarati al momento della presentazione della domanda;
- di essere consapevole che le dichiarazioni, sotto riportate e relative al possesso dei requisiti di accesso, sono rilasciate secondo quanto previsto dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e che le stesse se false sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- di aver preso altresì visione dell'art. 2 – Requisiti per l'ammissione al bando di concorso (allegato "A" L.R.2/2019 e ss.mm.e ii.) – relativo al bando generale 2022 per la formazione di graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di seguito interamente riportato, con particolare riferimento a quella documentazione che deve essere necessariamente allegata per dimostrare il possesso dei requisiti di accesso da parte dei componenti il nucleo richiedente;

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, redatta ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679.

Data _____

Firma del richiedente

Il modulo del ricorso può essere presentato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in Piazza Risorgimento, 40, oppure online (solo per coloro che hanno presentato la pratica online), entro il 31/03/2023

ART. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO (Allegato "A" L.R. 2/2019 e ss.mm e ii) – BANDO GENERALE 2022

1. A norma dell'Allegato A della L.R. 2/2019 e ss.mm.ii, la domanda di partecipazione al presente bando può essere presentata da soggetti che risiedono nel Comune di Quarrata o che vi prestino l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente bando.

I requisiti di partecipazione al bando per l'assegnazione degli alloggi E.R.P., da possedere alla data di pubblicazione dello stesso, sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana oppure di uno Stato aderente all'Unione Europea; i cittadini provenienti da Paesi terzi hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia: il solo soggetto richiedente deve essere in possesso o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o di un titolo di soggiorno in corso di validità di durata almeno biennale (oppure della ricevuta della richiesta di rinnovo) e deve svolgere una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale, nell'ambito territoriale del Comune di Quarrata. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio. Nella domanda di partecipazione al presente Bando il richiedente dovrà dichiarare di non aver presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

b-bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) situazione economica tale da non consentire l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE come risultante da Attestazione in corso di validità.

Nel caso dei soggetti di cui all'art.1 co.3 del presente Bando (esigenze di autonomia), si fa riferimento, ai fini della partecipazione, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui all'art.1 co.4 del presente Bando (coppie di futura formazione o coabitazione), si fa riferimento, ai fini della partecipazione, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera c), e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto tra i due.

ATTENZIONE: Nel caso l'attestazione ISEE presenti omissioni e/o difformità, il richiedente dovrà allegare alla domanda la relativa documentazione giustificativa. Tale documentazione dovrà essere allegata anche in caso di omissioni e/o difformità presenti nell'attestazione ISEE relativa al soggetto con cui il richiedente intende eventualmente costituire un nucleo familiare di futura formazione. Nel caso l'attestazione ISEE venga considerata errata rispetto a quanto stabilito dall'art. 3 del DPCM 159/2012 e s.m.i. in riferimento ai componenti del nucleo familiare, la relativa domanda non potrà essere accolta.

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune di Quarrata.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia).

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12, co.8 della L.R. 2/2019 e ss.mm. e ii.

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare.

Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art.1, comma 3 del presente Bando;

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE, ma solo a quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e2) assenza di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela, iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) assenza di titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida, non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1) del presente articolo;

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) ed f) della L.R. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate, secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;

2. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a), b) e b bis) del comma 1 del presente articolo che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

3. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro- quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

Si intende indisponibile, secondo quanto previsto dal "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Quarrata" di cui in premessa, l'alloggio che rientra in uno o più dei casi di seguito indicati:

a) unità immobiliare dichiarata inagibile dall'Ufficio Tecnico Comunale;

b) unità immobiliare abitata da un comproprietario e dalla sua famiglia per cui l'uso contestuale da parte della famiglia assegnataria genererebbe una situazione di sovraffollamento rispetto agli standard stabiliti dall'art. 23 comma 2 lett. c) (sovraffollamento) del Regolamento suddetto;

c) la quota di proprietà è inferiore a 1/5;

d) altri particolari casi di indisponibilità documentate che saranno sottoposte alla valutazione della Commissione ERP di cui all'art. 2 del suddetto Regolamento.

4. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

5. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.